



**ACCORDO INTEGRATIVO DI TUTTI I DIPENDENTI DELLA LISTA SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 3/2008**

Il giorno 3 Aprile, alle ore 13,00 ha avuto luogo l'incontro tra:

**L'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale** nella persona del Direttore Generale, dottor Luca Galassi e

**le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo regionale della Formazione Professionale:**

**FLC CGIL**

**CISL SCUOLA e Formazione Professionale**

**UIL SCUOLA e Formazione Professionale – UIL FPL Comparto Regione**

**SNALS CONF.SAL Formazione Professionale**

Considerata la particolare situazione in cui si trova il personale della Lista, al quale pur con l'applicazione del CCNL della formazione professionale, è chiesto di svolgere mansioni specifiche nell'ambito della Regione Sardegna e, nei casi di convenzione, presso EE.LL. e altri Enti, Agenzie ed Aziende della Regione Sardegna, in assenza dell'Ente Bilaterale regionale, valutato l'articolo 1 commi 1 e 2 ed Art. 11 Contrattazione di Ente, del CCNL in vigore relativo al Capitolo Primo, Relazioni Sindacali, e valutate inoltre le disposizioni previste per il medesimo ambito integrativo dal contratto collettivo del Comparto Regione, le Parti, al termine della riunione, hanno sottoscritto il presente accordo integrativo.

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

Il presente accordo integrativo si applica a tutto il personale dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regione Sardegna appartenente alla Lista Speciale ad esaurimento di cui alla legge 3/2008, soggetto al contratto collettivo della Formazione professionale.

Sarà oggetto dell'accordo, ai sensi dell'Art. 11 del CCNL in vigore, la contrattazione di ente in ordine ai seguenti istituti:

Art.4 Fondo incentivi, salario accessorio e EGR premio di produzione / integrativo seconda e terza fascia; Art. 25 lettera E CCNL Formazione Professionale

Art.5 Incarichi incentivanti;

Art.6 Indennità di mensa;

Art.7 Banca delle ore;

Art.8 Aggiornamento professionale e riqualificazione;

Art.9 Orario di lavoro e flessibilità;

Art.10 Relazioni sindacali.



## Art. 2 - Durata del contratto integrativo

Il presente accordo ha decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2017, ed è valido fino al 31.12.2019 e comunque fino alla stipula del nuovo contratto integrativo.

## Art. 3 - Verifica sui tempi e procedure per la contrattazione integrativa

Le verifiche circa l'attuazione del presente accordo sono sottoposte a monitoraggio semestrale da parte dell'Amministrazione regionale e dei soggetti sindacali firmatari.

## Art. 4 - Art 25 lettera E, CCNL Formazione Professionale 2011 – 2013; Fondo incentivi, salario accessorio e EGR.

Finalità del Fondo Incentivo annuo.

Vista la particolare natura del rapporto di lavoro che si caratterizza in un adattamento del personale con CCNL della formazione professionale a svolgere funzioni della pubblica amministrazione regionale, che richiedono nuove competenze, adattamento, innovazione, flessibilità e forte interattività, le Parti determinano col presente accordo integrativo che il fondo incentivi, Art. 25 lettera E comma 2 del CCNL 2011-2013, è finalizzato a sostenere l'armonizzazione tra il personale delle Lista e il personale del Ruolo Unico regionale.

Il fondo incentivi andrà a finanziare la I fascia, così come già disciplinata dal vigente contratto integrativo regionale al CCNL Formazione 1994/97 convenzionata RAS, ratificata col verbale di accordo del primo aprile 2010, e le "fasce" A e B dell'allegato A del medesimo Contratto integrativo, ridefinendone i contenuti e i criteri di attribuzione.

Il fondo incentivi sarà destinato al personale delle Lista speciale che presta servizio presso l'Amministrazione regionale secondo i criteri di seguito approvati, che modificano i parametri di attribuzione stabiliti dall'integrativo 1994/97, per renderli coerenti agli stessi parametri adottati nei confronti del personale del ruolo unico regionale. Gli importi determinati nel presente articolo saranno riconosciuti anche al personale della lista speciale in mobilità attraverso lo strumento delle convenzioni che regolamentano le mobilità presso gli Enti, le Agenzie e le Aziende regionali, posti a carico di questi.

L'incremento aggiuntivo "di fascia A" sarà corrisposto annualmente quale **retribuzione di rendimento** secondo le procedure valutative previste dai vigenti Contratti collettivi Integrativi di lavoro per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale, con la medesima tempistica di erogazione. La valutazione della prestazione individuale sarà effettuata attraverso l'unica scheda valutativa attualmente applicata alle categorie del ruolo unico regionale (allegato 1).

Il fondo incentivi ad oggi è determinato in 311.991,85 euro.



In sede di prima applicazione, la fascia A è così determinata:

<b>Livello funzionale</b>	<b>Retribuzione Fascia A 2017</b>
Dal livello 1 al livello 4	540,00 euro
Dal livello 5 al livello 6	653,00 euro
Dal livello 7 al livello 9	720,00 euro

In sede di prima applicazione, l'importo sarà riconosciuto ad ogni lavoratore della lista speciale in servizio e ripartito in sei mensilità a decorrere dal mese di giugno 2017 per lo svolgimento degli incarichi ad ognuno attribuiti.

A partire dal 2018 la fascia A sarà ripartita fra i dipendenti attraverso i seguenti coefficienti:

	<b>Coefficiente</b>
Dal livello 1 al livello 4	1,71
Dal livello 5 al livello 6	2,07
Dal livello 7 al livello 9	2,28

L'incremento fascia B sarà corrisposto mensilmente al personale con CCNL della Formazione Professionale a cui sono affidati **incarichi incentivanti** di cui al successivo Art. 5 secondo le modalità stabilite dal successivo art. 5.

La dotazione finanziaria del fondo incentivi sarà annualmente determinata dal Direttore Generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale in misura pari al 4% dell'imponibile previdenziale annuo del personale della lista speciale, entro i limiti normativi nazionali imposti al trattamento accessorio da corrispondere al personale delle pubbliche amministrazioni.

Il fondo incentivi, che nel primo anno di applicazione del presente accordo viene rapportato al monte salari dell'anno 2010, sarà ripartito, al netto della I fascia, in misura pari all'80% per l'attribuzione della **retribuzione di rendimento** e del 20% per l'attribuzione degli **incarichi incentivanti**.

#### **Art. 5 – Incarichi incentivanti.**

Gli incarichi incentivanti possono essere affidati al personale iscritto alla lista speciale ad esaurimento l.r. 3/2008 che presta servizio presso l'Amministrazione regionale applicando un'indennità corrispondente alla complessità dell'incarico e al livello funzionale di appartenenza del dipendente.

*euSp*     



Livello funzionale	Incentivo mensile
Dal livello 1 al livello 4	da 250 a 345
Dal livello 5 al livello 6	da 350 a 450
Dal livello 7 al livello 9	da 500 a 774

Gli incarichi incentivanti sono attribuiti con provvedimento del Direttore generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale su proposta dei Dirigenti responsabili. Agli incarichi incentivanti è normalmente attribuita la quota del 20% del fondo incentivi annualmente determinato secondo le modalità di cui al precedente art. 4.

Gli importi determinati nel presente articolo saranno riconosciuti anche al personale della lista speciale in mobilità attraverso lo strumento delle convenzioni che regolamentano le mobilità presso gli Enti, le Agenzie e le Aziende regionali, posti a carico di questi.

#### **Art. 6 – indennità di mensa.**

Si stabilisce che il limite annuo delle indennità di mensa sia, come per il personale della Regione, pari a 100, e che le medesime indennità possano essere corrisposte, nel rispetto del limite annuo, ogni qualvolta il dipendente svolga i due rientri previsti dall'orario di lavoro e spetti, inoltre, per ogni altro ulteriore rientro che si renda necessario per esigenze di servizio, su richiesta dell'Amministrazione.

Nelle giornate in cui non è previsto il "rientro pomeridiano", l'indennità di mensa è riconosciuta qualora il rientro pomeridiano sia effettuato per almeno 1 ora con decorrenza dalle ore 15.

#### **Art. 7 – Banca delle ore.**

Le Parti concordano di dare applicazione, ugualmente in coerenza con quanto previsto dal CCI integrativo dell'Amministrazione regionale, all'istituto della banca delle ore nei confronti del personale della Lista speciale. La banca delle ore è costituita dalle ore (o frazioni di ore) di lavoro straordinario autorizzate ed effettuate, di cui il dipendente chiede l'accantonamento in luogo della liquidazione in busta paga. La richiesta deve essere formulata entro la fine del mese di riferimento e consente al personale di utilizzare successivamente le ore come riposo compensativo o come riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, da utilizzare entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno.

La fruizione dei benefici di cui al punto precedente è autorizzata dal dirigente tenendo presente le esigenze del servizio e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

*en Sp*  *Alto* *frus* *Shy* 



## **Art. 8 – Aggiornamento professionale e riqualificazione.**

L'Amministrazione regionale si impegna a predisporre e concordare con le Organizzazioni sindacali regionali il programma annuo di aggiornamento/riqualificazione e riconversione professionale del personale della Lista, detto programma sarà finalizzato all'accrescimento tecnico, professionale e culturale.

Detto programma potrà essere attuato previa definizione di un budget di spesa da concordare con gli organi competenti al controllo della spesa pubblica.

Per la formazione si può, ove possibile, fare ricorso anche ai fondi interprofessionali.

## **Art. 9 – Orario di lavoro**

In base all'art. 37, lett. A, del CCNL della Formazione Professionale 2011/2013 "l'orario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuito su non meno di 5 giorni lavorativi e costituito da 156 ore mensili convenzionali".

L'orario ordinario è disposto come segue:

- Mattino (dal lunedì al venerdì)**   **Ingresso ore 08.00 Uscita ore 14.00**
- Pomeriggio (2 giornate lavorative)**                                   **Ingresso ore 15.00 Uscita ore 18.00**

**I rientri pomeridiani si svolgono di norma nelle giornate di martedì e mercoledì, salvo diversi accordi e disposizioni di servizio.**

Si introducono le seguenti fasce di flessibilità:

- Mattino (dal lunedì al venerdì)**                                   **Ingresso ore 07.00/9.00 Uscita ore 13.00/15.00**
- Pomeriggio (2 giornate lavorative)**                                 **Ingresso ore 14.00/16.00 Uscita ore 17.00/20.00**

La fruizione della flessibilità dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore non può comunque prescindere dalle esigenze di servizio.

Si precisa che l'orario di ingresso pomeridiano delle ore 14:00 è possibile nelle sole giornate di rientro pomeridiano previste (normalmente 2).

I lavoratori devono essere in servizio effettivo nelle seguenti fasce orarie obbligatorie:

- Mattino dalle 9.00 alle 13.00**   **Pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00**

La **pausa pranzo** deve avere la durata minima di 1/2 ora tra la fascia lavorativa antimeridiana e il rientro pomeridiano.

en sp


[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



L'interruzione dell'attività lavorativa **deve essere tassativamente regolarizzata con le timbrature di uscita e di entrata.**

La pausa pranzo è obbligatoria con decorrenza dalle ore 15. In altri termini, non saranno conteggiate ore di lavoro eccedenti le ore 15, se non accompagnate dalla pausa pranzo.

Le differenze orarie, sia in eccesso che in difetto rispetto al monte ore mensile devono essere recuperate entro il mese successivo a quello di riferimento.

Qualora la situazione dovesse protrarsi oltre il suddetto termine, le ore in difetto si ritengono ingiustificate e verranno decurtate dalla retribuzione mentre le ore in eccesso si riterranno annullate.

Le ore in eccesso possono essere recuperate solo nell'ambito della fascia oraria di flessibilità.

L'ingresso e l'uscita dal servizio all'interno delle fasce obbligatorie dovrà essere giustificato con specifica autorizzazione del responsabile funzionale di riferimento.

I dipendenti, per eccezionali e contingenti esigenze personali compatibili con quelle di servizio, possono essere autorizzati a fruire per periodi determinati di particolari articolazioni dell'orario di lavoro, secondo le tipologie introdotte dal CCRL della R.A.S anno 2009 art. 7 bis e successive modifiche ed integrazioni.


I dipendenti che fruiscono di orario particolare sono esclusi dalla prestazione di lavoro straordinario; le minori prestazioni potranno essere recuperate esclusivamente durante le fasce di flessibilità.

Ferme le regole di cui sopra, rimane fuori dal contingente l'orario particolare richiesto dai dipendenti che fruiscono dei riposi giornalieri previsti dagli artt. 39, 40 e 41 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

#### **Art. 10 – Relazioni sindacali**

Il sistema delle relazioni sindacali è disciplinato dalle disposizioni in materia previste dal CCNL FP, dal vigente CCI regionale al CCNL formazione convenzionata Regione Sardegna integrando, secondo criteri di armonizzazione, quanto previsto dall'art. 11 del CCRL vigente nel rispetto della figura del RSA. Per tutto quanto non definito nel presente accordo e nel vigente CCI regionale al CCNL Formazione convenzionata Regione Sardegna, le Parti concordano che, dove sussistono le condizioni, si possa procedere con l'adeguamento di trattamento tra il personale della Lista ed il personale della Regione, nel rispetto del principio di derogabilità in melius.

Il presente accordo ha valore esclusivamente per gli aspetti in esso contenuti, le parti sindacali si riservano la facoltà di tutelare le posizioni dei lavoratori con riferimento agli aspetti non definiti nel presente accordo.



Cagliari li: 3 Aprile 2017

L'Amministrazione e le OOSS

Amministrazione, Assessorato del Lavoro, Direttore Generale

*[Handwritten signature]*

FLC CGIL

*[Handwritten signature]*

CISL SCUOLA e Formazione Professionale

*[Handwritten signature]*

UIL SCUOLA e Formazione Professionale – UIL FPL Comparto Regione

*[Handwritten signature]*

SNALS CONF.SAL Formazione Professionale

*[Handwritten signature]*



**NOTA CONGIUNTA ALL' ACCORDO INTEGRATIVO DI TUTTI I  
DIPENDENTI DELLA LISTA SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALLA  
LEGGE REGIONALE N. 3/2008**

Il giorno 3 Aprile, alle ore 13,00 ha avuto luogo l'incontro tra:

**L'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale**  
nella persona del Direttore Generale, dottor Luca Galassi e

**le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo regionale della Formazione Professionale:**

**FLC CGIL**

**CISL SCUOLA e Formazione Professionale**

**UIL SCUOLA e Formazione Professionale – UIL FPL Comparto Regione**

**SNALS CONF.SAL Formazione Professionale**

**Le Parti concordano di istituire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo integrativo un Tavolo Tecnico per la definizione delle modalità di erogazione del Fondo incentivi non corrisposto nelle annualità precedenti.**

**Cagliari li: 3 Aprile 2017**

**L'Amministrazione e le OOSS**

**Amministrazione, Assessorato del Lavoro, Direttore Generale**

*Luca Galassi*

**FLC CGIL**

*[Signature]*

**CISL SCUOLA e Formazione Professionale**

*[Signature]*

**UIL SCUOLA e Formazione Professionale – UIL FPL Comparto Regione**

*[Signature]*

**SNALS CONF.SAL Formazione Professionale**

*[Signature]* *[Signature]*